

---

# Circolare di studio n. 1/2015

---

*Periodo 1-15 Gennaio*

---

Gianluca Mollichella  
Commercialista  
Via Comano 95  
00139 Roma  
Tel 06.8719.4524/8259  
Fax 06.8719.0889  
Mail mollichella@tiscali.it

---

## Sommario

<b>Bene a sapersi .....</b>	<b>4</b>
Entità saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2015.....	4
Bonus di € 80 definitivo dal 1° gennaio 2015 .....	4
Archivio Vies-autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie.....	5
Regimi contabili fiscali per i contribuenti minori .....	6
Nuovo valore della quota di esenzione per il buoni pasto.....	9
Modello F24 Elide per le locazioni immobiliari .....	10
Comunicazione delle operazioni con Paesi black list .....	10
<b>Formulario operativo.....</b>	<b>11</b>
Nuovo modello della dichiarazione d'intento e regole da seguire dal 2015.....	11
<b>Agenda.....</b>	<b>17</b>
Scadenario dal 10 al 31 gennaio 2015 .....	17
<b>Indici &amp; dati.....</b>	<b>25</b>
Tabella del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2010 .....	25
Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Periodo di applicazione: dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015 .....	25
Tassi degli interessi di mora dal 2002 al 30 giugno 2015 per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali .....	26
Coefficienti rivalutazione Tfr– aggiornamento mese di novembre 2014.....	27
Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati – aggiornamento mese di novembre 2014 .....	28
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente – aggiornamento mese di novembre 2014 .....	28
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti – aggiornamento mese di novembre 2014 .....	29
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di novembre 2014.....	30
<b>Schede operative.....</b>	<b>32</b>

Principali reati fiscali e le relative sanzioni.....	32
<b>Dossier Casi .....</b>	<b>38</b>
Confronto tra nuovo regime forfetario e regime di vantaggio .....	38
Cuneo fiscale ai fini Irap .....	40

## **Bene a sapersi**

### ***Entità saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2015***

Con l'art. 1 del D.M. 15 dicembre 2014, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art.1284 c.c., con decorrenza dal 1° gennaio 2015, è stata ridotta dall'1% allo 0,50% in ragione d'anno.

Al riguardo, si ritiene utile puntualizzare che, ai fini procedurali, il Ministro dell'economia e delle finanze ha la facoltà di modificare annualmente, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, la misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno, tenendo presente che se entro tale termine non risultasse fissata una nuova misura del saggio, il medesimo resterà invariato per l'anno successivo.

Il tasso dell'interesse legale, tra l'altro, si rende operativo sia nelle operazioni riguardanti l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (cosiddetto ravvedimento "breve" o "lungo") nelle situazioni di omessi o tardivi versamenti, sia per quanto attiene alla remunerazione dei depositi cauzionali relativi alle locazioni e agli affitti.

### ***Bonus di € 80 definitivo dal 1° gennaio 2015***

Con decorrenza dal 1° gennaio 2015, a norma dell'art. 1, commi da 12 a 15, della legge di stabilità 2015, l'erogazione del bonus Irpef di € 80 mensili è stata inserita nel comma 1-bis dell'art. 13 del Tuir.

Il bonus viene accordato nelle seguenti entità:

<i>se il reddito complessivo non è superiore a € 24.000,00</i>	€ 960,00 (€ 80,00 mensili)
<i>se il reddito complessivo è superiore a € 24.000,00, ma non a € 26.000</i>	$\frac{(26.000 - \text{Reddito complessivo})}{2.000} \times 960$

Inoltre, è stata anche prevista la cosiddetta *incumulabilità del bonus* con le agevolazioni concesse ai ricercatori che tornano in Italia (di cui all'art. 44 del D.L. 78/2010), con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione della soglia di reddito rilevante per l'attribuzione del bonus, non si devono computare le stabilite riduzioni della base imponibile espressamente disciplinate per i ricercatori che rientrano in Italia.

## ***Archivio Vies-autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie***

All'art. 35 del decreto Iva sono state apportate alcune importanti modifiche finalizzate a consentire, ai soggetti che intendono operare in ambito comunitario, l'immediata inclusione nella banca dati di cui all'art. 17 del regolamento del Consiglio, del 7 ottobre 2010 (UE) n. 904/2010, le cui informazioni sono scambiate tra i Paesi aderenti mediante il *Vies-Vat Information Exchange System*.

In particolare, il comma 2, lettera *e-bis*, dell'art. 35 citato, prevede che i soggetti interessati ad effettuare operazioni intracomunitarie devono far risultare "*la volontà di effettuare dette operazioni*" nella dichiarazione di inizio di attività o in altra dichiarazione successiva.

Prima della modifica al comma *7-bis* del medesimo articolo, sussisteva la possibilità che l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente potesse emettere un provvedimento di diniego ad effettuare tali operazioni, entro 30 giorni dalla relativa manifestazione di volontà, per cui, in tale lasso di tempo, il contribuente non poteva porre in essere né cessioni o acquisti intracomunitari di beni né scambi di servizi intra UE, in quanto le operazioni potevano essere poste in essere soltanto a partire dallo scadere di tale termine se, a seguito del controllo preventivo, non fosse intervenuto il provvedimento di diniego.

Ne derivava che la soggettività passiva d'imposta poteva risultare limitata nel predetto periodo alle sole operazioni domestiche e a quelle intercorse con soggetti *extra UE*.

Ora, invece, il soggetto passivo – diversamente da quanto precedentemente disposto - ottiene l'iscrizione nella banca dati Vies già al momento della attribuzione della partita Iva o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie viene manifestata successivamente, al momento in cui manifesta tale volontà.

Per i soggetti già titolari di partita Iva, la richiesta di inclusione nella banca dati Vies può avvenire esclusivamente in modalità telematica, tramite i servizi *on line* disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate, e l'inclusione nella stessa banca dati ha effetto immediato.

Per coloro, invece, che dichiarano di volere effettuare operazioni intracomunitarie (art. 35, comma 2, lett. *e-bis*) in sede di dichiarazione di inizio attività, l'inclusione nella banca dati Vies avviene contestualmente all'attribuzione ai medesimi soggetti della partita Iva.

Attenzione, però, il nuovo comma *7-bis* dell'art. 35 del decreto Iva prevede, inoltre, una prima ragione di esclusione dei soggetti passivi dalla banca dati Vies.

L'esclusione può, infatti, essere disposta nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano presentato *alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi*.

In tal caso, la norma presume che gli stessi non intendano più effettuare operazioni intracomunitarie e, pertanto, l'Ufficio, previo invio di apposita comunicazione all'interessato, procede all'esclusione della relativa partita Iva dall'archivio Vies.

Al riguardo, si pone in rilievo che la verifica sui quattro trimestri consecutivi di mancata presentazione degli elenchi Intra opera dal momento di entrata in vigore delle nuove modalità procedurali, per cui si devono ritenere ininfluenti i trimestri antecedenti.

In concreto, l'Agenzia delle entrate potrà procedere alla cancellazione dalla Banca dati Vies dei soggetti iscritti a partire dall'anno successivo all'operatività delle nuove regole, inviando, a tal fine, un'apposita comunicazione per assicurare al contribuente un'adeguata informazione e consentire gli adempimenti conseguenti.

In ogni caso, l'esclusione avrà effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione da parte dell'Ufficio competente.

Pertanto, nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il contribuente interessato a conservare l'iscrizione ha la possibilità di rivolgersi all'Ufficio competente per le attività di controllo ai fini dell'IVA, al fine di superare la presunzione predetta, fornendo la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nel predetto periodo dei quattro trimestri di riferimento previsto dalla norma o fornire adeguati elementi circa la operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare.

I soggetti esclusi, se si manifesta successivamente l'esigenza di effettuare operazioni intracomunitarie, hanno, comunque, la possibilità di richiedere nuovamente l'inclusione nella Banca dati Vies.

## ***Regimi contabili fiscali per i contribuenti minori***

Con il comma 54 dell'art. 1, comma 54, della legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190), è stato introdotto nel nostro ordinamento, con effetto dal 1° gennaio 2015, il nuovo "*regime fiscale agevolato per autonomi*" – definito anche come "*Regime fiscale forfetario*" – espressamente riservato ai contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni di minori dimensioni, che, oltre ad essere considerato "naturale", è specificamente destinato a sostituire gli attuali agevolati esistenti.

Infatti, al riguardo, il successivo comma 85, dichiara "abrogati":

- a) l'art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 riguardante il "regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo";
- b) l'art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, disciplinante il "regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" meglio noto come "nuovo regime dei contribuenti minimi";
- c) l'art. 1, commi da 96 a 115 e 117, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, concernente la disciplina del primo "regime dei contribuenti minimi operativo per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni";

tenendo, in ogni caso, in considerazione che i soggetti che nell'anno "2014" (o, meglio, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014) hanno coerentemente applicato:

- il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo;
- il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (meglio noto anche come "nuovo regime dei contribuenti minimi");

o:

- il regime contabile agevolato di cui all'art. 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, riguardante le persone fisiche, che pur avendo le caratteristiche previste per l'originario regime dei contribuenti minimi (di cui ai commi 96 e 99 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244), non hanno potuto beneficiare del regime semplificato o ne fuoriusciti pur mantenendo determinate agevolazioni;

hanno la possibilità di mantenere, *se continuano a sussistere le condizioni e/o i requisiti previsti*, l'operatività del sistema applicato.

Infatti, considerando che l'entrata in operatività del "*regime fiscale agevolato per autonomi*" concretamente poteva penalizzare i contribuenti che al 31 dicembre 2014 adottavano un diverso regime avvantaggiato, il legislatore ha ritenuto opportuno stabilire espressamente specifiche *clausole di*

salvaguardia, con le quali, per coloro che a tale data risultavano già in attività e coerentemente applicavano:

- *il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità* (di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111), hanno la possibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge di stabilità 2015, di:
  - continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e, comunque, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età;
  - aderire al nuovo "regime fiscale agevolato per autonomi", se, ovviamente, risultano rispettati i requisiti riferiti sia all'entità dei ricavi e/o dei compensi, sia alle ulteriori regole stabilite, tenendo anche presente la possibilità di applicare il "regime forfetario start up", che prevede la riduzione di un terzo del reddito, per coloro che si trovano nel primo triennio di attività;

*oppure*, optare per:

- il regime contabile fiscale normale (in contabilità ordinaria o semplificata).

In pratica, a titolo di mera esemplificazione, se un contribuente *avente più 35 anni* (o che raggiunge tale età nel corso del periodo residuo di applicazione del quinquennio), che ha applicato il regime di vantaggio:

<i>per la prima volta nel corso dell'anno</i>	<i>ha la possibilità di continuare ad applicare il medesimo regime (se risultano rispettate le condizioni previste per l'operatività dello stesso)</i>
2013	anche negli anni 2015, 2016 e 2017
2014	anche negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018

*oppure*, come detto, può, in presenza dei previsti requisiti considerati necessari, accedere direttamente al nuovo "regime agevolato per autonomi" o "regime forfetario";

- *il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo* (di cui all'art. 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388), possono:
  - continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del triennio (al riguardo, infatti, il comma 87 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015, pone in rilievo che "i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 del presente articolo per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato);
  - aderire al nuovo "regime fiscale agevolato per autonomi", se, ovviamente, risultano rispettati i requisiti riferiti sia all'entità dei ricavi e/o dei compensi, sia alle ulteriori regole stabilite, tenendo anche presente la possibilità di applicare il "regime forfetario start up", che prevede la riduzione di un terzo del reddito, per coloro che si trovano nel primo triennio di attività;

*oppure*, optare per:

- il regime contabile fiscale normale (in contabilità ordinaria o semplificata).

In pratica, a titolo di mera esemplificazione, se un contribuente che ha applicato il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo:

<i>per la prima volta nel corso dell'anno</i>	<i>ha la possibilità di continuare ad applicare il medesimo regime (se risultano rispettate le condizioni previste per l'operatività dello stesso)</i>
2013	anche nell'anno 2015
2014	anche negli anni 2015 e 2016

oppure, come detto, può, in presenza dei previsti requisiti considerati necessari, accedere direttamente al nuovo "regime agevolato per autonomi" o "regime forfetario".


In ogni caso, è opportuno tenere in considerazione che:

- con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione a livello procedurale;  
e:
- con specifici provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno anche stabilite le relative modalità applicative.

Tale nuovo "regime fiscale agevolato per autonomi" o "regime forfetario", in sintesi, prevede:

- la determinazione particolarmente semplificata del reddito, utilizzando un coefficiente di redditività da applicare ai ricavi e/o ai compensi, in modo da escludere la deduzione analitica di componenti negativi di reddito (costi e spese), ad eccezione dei contributi previdenziali;
- l'assoggettamento di tale reddito ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali e dell'Irap nella misura del 15%;
- la possibilità di beneficiare di un particolare regime agevolato anche ai fini contributivi;
- adempimenti contabili ridotti al minimo, oltre che particolarmente "semplificati".

### **Principali caratteristiche del regime fiscale agevolato per autonomi**



Il regime in argomento, come accennato, non è riservato alle cosiddette “nuove iniziative”, ma riguarda tutte le persone fisiche che già risultano porre in essere o che iniziano un’attività d’impresa e/o di lavoro autonomo (arti e professioni), a condizione di rientrare nell’ambito dei previsti requisiti espressamente richiesti per quanto attiene sia alla cosiddetta “struttura minimale”, sia ai limiti per i ricavi o per i compensi (da € 15.000,00 a € 40.000,00) in relazione all’appartenenza ad un determinato gruppo di settore e al corrispondente coefficiente di redditività, come schematizzato nel seguente “sintetico prospetto”:

<b>Gruppi di settore interessati (limitatamente ad alcuni codici Ateco 2007)</b>	<b>Limite ricavi o compensi</b>	<b>Coefficiente redditività</b>
Attività professionali	15.000,00	78%
Attività scientifiche, tecniche, sanitarie e di istruzione	15.000,00	78%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio	40.000,00	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	20.000,00	54%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	30.000,00	40%
Costruzioni e attività immobiliari	15.000,00	86%
Industrie alimentari e delle bevande	35.000,00	40%
Intermediari del commercio	15.000,00	62%
Servizi di alloggio e di ristorazione	40.000,00	40%
Servizi finanziari ed assicurativi	15.000,00	78%
Altre attività economiche	20.000,00	67%

### ***Nuovo valore della quota di esenzione per il buoni pasto***

Con effetto dal 1° luglio 2015, per espresso disposto dei commi 16 e 17 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015, la quota dei buoni pasto non sottoposta a tassazione passa dagli attuali € 5,29 a € 7,00, nell’ipotesi in cui tali buoni risultino accordati in formato elettronico.

Ne deriva, di conseguenza, che l’incremento della quota di esenzione esplica effetti *solamente per le forme di ticket elettroniche*.

## ***Modello F24 Elide per le locazioni immobiliari***

Con decorrenza dall'1 gennaio 2015 diventa obbligatorio l'uso del *modello F24 versamenti con elementi identificativi* (cosiddetto modello "F24 Elide"), per i pagamenti:

- dell'imposta di registro;
- dei tributi speciali e dei compensi;
- dell'imposta di bollo;
- delle sanzioni e degli interessi;

connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.

Ai fini operativi, è opportuno puntualizzare che il modello in argomento deve risultare presentato:

- esclusivamente *in via telematica* (direttamente o tramite un intermediario abilitato) sia dai soggetti titolari di partita Iva, sia da quelli non titolari di partita Iva in presenza di un saldo a debito di entità superiore a € 1.000,00;
- *in forma cartacea*, tramite banca, uffici postali o agente della riscossione, da parte dei soggetti non rivestono la qualifica di titolari di partita Iva, purché di entità pari o inferiore a € 1.000,00;

tenendo presente che, con tale modello, non è consentita la compensazione delle somme dovute con eventuali crediti disponibili, in quanto non risulta presente nel medesimo la colonna inerente agli "importi a credito".

## ***Comunicazione delle operazioni con Paesi black list***

Dal 13 dicembre 2014, con il decreto semplificazioni (D.Lgs. n.175/2014), è stata introdotta la semplificazione dell'obbligo di comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.

La comunicazione, infatti, deve essere effettuata a cadenza annuale, e non più mensile o trimestrale, per le operazioni di importo complessivo annuale superiore a € 10.000,00 (prima il limite era di € 500,00).

Tuttavia, per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell'intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell'anno, l'Agenzia delle entrate ha puntualizzato che i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014, per cui, conseguentemente, tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità.

## **Formulario operativo**

### ***Nuovo modello della dichiarazione d'intento e regole da seguire dal 2015***

#### **Generalità**

Come regola generale a livello procedurale, a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'Iva, devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate la dichiarazione d'intento (art 1, comma 1, lett. c), del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 1984, n. 17 e modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175), tenendo presente che con il provvedimento 12 dicembre 2014, l'Agenzia delle entrate è stato approvato il modello per la dichiarazione d'intento relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Al riguardo, infatti, si pone in rilievo che con il decreto semplificazioni (D.Lgs. n.175/2014), è stata stabilita l'inversione degli adempimenti inerenti agli acquisti in sospensione d'imposta connessi con l'utilizzo del plafond da parte dei cosiddetti "esportatori abituali", mediante il "trasferimento" in capo ai medesimi dell'onere-obbligo di segnalare all'Agenzia delle entrate le informazioni e i dati delle dichiarazioni d'intento.

Specificamente, l'art. 20 del decreto citato, stabilisce che:

- l'esportatore abituale deve procedere ad inviare:
  - *direttamente o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione utilizzando il software, denominato "Dichiarazione d'intento"*, disponibile sul sito internet "[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)", tenendo presente che l'intermediario è tenuto a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti, oltre a consegnare al dichiarante una copia della dichiarazione trasmessa e della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate. (la dichiarazione si deve considerare presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati);
  - *al proprio fornitore designato o alla dogana*, la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della medesima, che viene rilasciata dall'Agenzia delle entrate;
- il fornitore (soggetto cedente o prestatore dei servizi) ha la possibilità di procedere all'effettuazione della cessione e/o della prestazione senza applicazione dell'Iva solamente dopo aver ricevuto, da parte dell'esportatore abituale, la dichiarazione d'intento e la inerente ricevuta di avvenuta presentazione della medesima all'Agenzia delle entrate.

Per espresso disposto dal comma 2 dell'art. 20 predetto, prima di porre in essere la cessione di beni e/o la prestazione di servizi in sospensione d'imposta, il fornitore, oltre a riscontrare, in via telematica, l'effettiva avvenuta presentazione, da parte del proprio cliente esportatore abituale, della dichiarazione d'intento, all'Agenzia delle entrate, deve anche riepilogare - nel proprio adempimento annuale Iva - le dichiarazioni d'intento ricevute.

**Regole procedurali che dovranno essere seguite**

A decorrere dal 1° gennaio 2015, la procedura per l'invio e la consegna delle lettere d'intento è stata radicalmente modificata, anche se è stato previsto un periodo transitorio (fino all'11 febbraio 2015).

Infatti, l'esportatore è tenuto a trasmettere telematicamente la *dichiarazione d'intento* all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.

Successivamente, sempre, l'esportatore curerà la consegna al fornitore o in Dogana:

- della dichiarazione di intento;

e:

- della relativa ricevuta di presentazione presso l'Agenzia;

mentre il fornitore avrà il compito di verificare l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l'applicazione della prevista sanzione amministrativa (dal 100 al 200% dell'imposta), fermo l'obbligo del pagamento del tributo.

Il riscontro, a regime, potrà essere effettuato secondo due modalità alternative.

Da subito, per tutti gli operatori, sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) è stata resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico.

A breve, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline sarà possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l'avvenuta presentazione della *dichiarazione d'intento* da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica (questa modalità richiede tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento).

Il medesimo fornitore provvederà, infine, a riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.

Inoltre, si pone in rilievo che rimangono anche in vigore alcuni preesistenti obblighi in capo al dichiarante ed al fornitore, quali la tenuta ed aggiornamento dell'apposito registro, nonché, per le dichiarazioni ricevute, il fornitore dovrà continuare ad indicare gli estremi delle stesse nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità.

Nel caso di presentazione della lettera di intento presso la Dogana, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'accesso alla Banca dati delle dichiarazioni di intento, al fine di fornire uno strumento idoneo a garantire una celere circolazione delle informazioni necessarie all'espletamento degli adempimenti doganali.

Come accennato, in considerazione della nuova struttura della fattispecie di comunicazione delle dichiarazioni d'intento, è stata anche modificata la disciplina sanzionatoria contenuta nell'art. 7, comma 4-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante la disciplina delle "*Violazioni relative alle esportazioni*".

Tale disposizione, nella formulazione previgente, puniva con la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta il cedente o il prestatore che ometteva di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di intento o la inviava con dati incompleti o inesatti. Tale sanzione è attualmente applicabile se il cedente o il prestatore effettui operazioni nei confronti dell'esportatore abituale prima di aver ricevuto da parte di questi la dichiarazione d'intento ed averne riscontrato l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate.

Tali disposizioni trovano applicazione per le operazioni senza applicazione d'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015°, a nulla rilevando la circostanza che l'esportatore abituale abbia già inviato al proprio fornitore o prestatore la lettera d'intento, secondo la precedente disciplina.

Nondimeno, la decorrenza delle nuove disposizioni deve essere coordinata:

- con l’emanazione del citato provvedimento di attuazione del 12 dicembre 2014, che ha stabilito le concrete modalità applicative della nuova procedura di comunicazione e predisposto gli strumenti tecnici necessari

*nonché:*

- con i principi recati dallo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.

In particolare, il punto 5 del Provvedimento, riguardante “*decorrenza e disposizioni transitorie*”, prevede espressamente che, fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità previgenti.

Tale previsione consente di dare piena attuazione ai principi contenuti nello Statuto del contribuente che, all’art. 3, comma 2, richiede che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. In tal caso, il fornitore non è tenuto a verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate.

Rimane, comunque, salva la possibilità per gli operatori di avvalersi del nuovo sistema di presentazione in via telematica disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In relazione al dato testuale della disposizione – che individua, come discrimine per l’entrata in vigore delle nuove regole, le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 – è stato previsto che, per le dichiarazioni d’intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che esplicano, tuttavia, effetti per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, sussiste l’obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015.

Pertanto, eventuali “dichiarazioni d’intento” inviate nel corso del 2014 o dopo il 1° gennaio 2015, se riferite ad operazioni effettuate successivamente all’11 febbraio 2015, dovranno necessariamente risultare poste in essere secondo le modalità espressamente previste dalla nuova disciplina.

### **Contenuto del modello**

Il modello, denominato “*MOD. DI*”, oltre ad evidenziare “il numero progressivo assegnato alla dichiarazione da trasmettere e l’anno di riferimento” che il soggetto dichiarante deve indicare, nello spazio riservato, si compone delle sezioni:

- *dati del dichiarante*, nella quale, il dichiarante deve indicare, oltre al proprio codice fiscale e partita Iva, i seguenti dati:
  - *se persona fisica*, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all’estero, nello spazio riservato all’indicazione del Comune deve essere annotato solo lo Stato estero di nascita;
  - *se soggetto diverso da persona fisica*, la denominazione o la ragione sociale, da rilevare senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: “S.a.s.” per Società in accomandita semplice);
  - *dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione*, che deve essere compilato solamente nell’ipotesi in cui chi sottoscrive la dichiarazione sia un soggetto diverso dal dichiarante, nel qual caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, il “Codice carica” corrispondente e i dati anagrafici richiesti. Il “Codice carica” può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale Iva, pubblicato sul sito internet

[www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

nella sezione:

“Strumenti -> Modelli -> Modelli di dichiarazione”.

Se la dichiarazione viene presentata da una società per conto del dichiarante, deve necessariamente risultare compilato anche il campo “Codice fiscale società” e deve essere specificato il “Codice carica” corrispondente al rapporto tra la società che presenta la dichiarazione e il dichiarante (es.: la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del dichiarante deve annotare il codice carica “1”);

- *recapiti*, da utilizzare per indicare i recapiti telefonici e l’indirizzo e-mail del dichiarante (o del rappresentante) per eventuali richieste di chiarimenti sui dati esposti nella dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate;
- *integrativa*, da utilizzare nell’ipotesi in cui, prima di effettuare l’operazione, l’esportatore abituale intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A). In tale situazione, è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella “integrativa” e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata. Come desumibile dal citato Provvedimento (punto 2.2) l’esportatore abituale può consegnare ai propri fornitori la dichiarazione, escludendo il “Quadro A – Plafond”;
- *dichiarazione*, nella quale il dichiarante deve indicare se intende avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od operazioni assimilate, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva, l’anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio. Nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d’intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo (Ris. Min. Finanze 27/07/1985, n. 355235).

Ai fini dell’adempimento, il soggetto dichiarante deve compilare:

- *il campo 1*, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo;
- *il campo 2*, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’entità specificata;
- *i campi 3 e 4*, se la dichiarazione d’intento si riferisce alle operazioni comprese in un determinato periodo (*che non può, comunque, eccedere l’anno solare*) da specificare;
- *destinatario della dichiarazione*, nella quale deve essere barrato il campo “Dogana” nel caso di importazioni oppure rilevare, nei campi relativi all’“Altra parte contraente”, i dati del cedente o del fornitore destinatari della dichiarazione;
- *firma*;



- **Quadro A – Plafond**, costituito dalle sottosezioni “Tipo”, “Operazioni che concorrono alla formazione del plafond” e “Impegno alla presentazione telematica”, nel quale deve essere specificato il tipo di plafond (Fisso o Mobile), le operazioni che concorrono alla formazione del medesimo, tenendo presente che *se, alla data di trasmissione della dichiarazione d’intento, la dichiarazione annuale Iva è stata già presentata*, deve essere barrata la casella 1 “Dichiarazione annuale IVA presentata” e non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5), mentre *se la dichiarazione annuale IVA non è stata ancora presentata* occorre barrare almeno una delle caselle da 2 a 5 del rigo A2, indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond:
  - *la casella 2*, per le esportazioni di beni (art. 8, primo comma, lettere a) e b) del decreto Iva);
  - *la casella 3*, per le cessioni intracomunitarie di beni;
  - *la casella 4*, per le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi;
  - *la casella 5*, per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;tenendo presente che nell’ipotesi in cui il dichiarante abbia effettuato operazioni straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile, deve essere barrata la “casella 6-operazioni straordinarie”.

Il quadro in esame si completa, se ne ricorrono le condizioni, con l’indicazione del codice fiscale dell’intermediario, la data dell’impegno alla presentazione telematica unitamente alla sottoscrizione dell’intermediario.

In relazione a quanto espressamente disposto dal punto 4 del provvedimento 12 dicembre 2014, dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate il soggetto cedente e/o prestatore (fornitore), mediante l’utilizzo di una specifica funzione “a libero accesso”, ha la possibilità di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale.

**Nota Bene.**

Si è precisato “come regola generale a livello procedurale”, in quanto, in relazione al principio contenuto nell’art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000), fino all’11 febbraio 2015, gli esportatori abituali hanno la possibilità di consegnare e/o inviare la dichiarazione d’intento ai propri fornitori secondo le modalità previgenti.

In pratica, come precedentemente accennato, il fornitore non è tenuto a verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate e gli esportatori abituali hanno, comunque, la possibilità di utilizzare il nuovo sistema di presentazione telematica della dichiarazione d’intento dal giorno di pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate dell’apposito software “Dichiarazione d’intento”.

In concreto, le informazioni e i dati delle dichiarazioni d’intento che risultano consegnate e/o inviate fino all’11 febbraio 2015, “che esplicano effetti anche per le operazioni poste in essere successivamente” a tale data, dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle entrate con decorrenza dal 12 febbraio 2015.

Da tale data, infatti, i soggetti cedenti e/o i prestatori avranno la possibilità di procedere a riscontrare l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni d’intento.

## Agenda

### Scadenario dal 10 al 31 gennaio 2015

<i>Giorno</i>	<i>Adempimento</i>	<i>Fatto/ da fare</i>
10	<b>DATORI DI LAVORO DOMESTICO</b> Pagamento dei contributi Inps inerenti al quarto trimestre 2014 (mesi di ottobre, novembre e dicembre) mediante versamento in via telematica o utilizzando il bollettino Mav.	
10	<b>PERSONE FISICHE IN REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b> Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contabili delle operazioni poste in essere nel corso del quarto trimestre 2014.	
12	<b>GIORNALISTI – FONDO DI PREVIDENZA</b> Versamento, da parte delle aziende associate alla Cassa di previdenza dei giornalisti, dei contributi al fondo di previdenza complementare per le retribuzioni di competenza del mese precedente e per inviare la relativa documentazione.	
12	<b>IMPOSTE DIRETTE-CREDITO D'IMPOSTA PER ASSUNZIONI</b> Inizia il termine per procedere alla presentazione, in via telematica al Ministero dello sviluppo economico, delle istanze per la concessione del credito d'imposta inerente agli oneri sostenuti per le assunzioni, nell'anno 2013, di personale altamente qualificato.	
12	<b>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b> I lavoratori dipendenti e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono segnalare al datore di lavoro o sostituto d'imposta l'entità dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro, allo scopo di considerarli nell'effettuazione del conguaglio di fine anno.	
15	<b>AGRITURISMO-CORRISPETTIVI</b> Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontare inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.	
15	<b>ALCOLI METILICI</b> Invio al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano o	

	utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del medesimo mese, oltre ad allegare un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso di tale mese sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente destinatario).	
15	<b>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE-REGISTRAZIONI CONTABILI</b> Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente.	
15	<b>COMMERCIANTI AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI-ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI</b> I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.	
15	<b>ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO</b> Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito a norma dell'art. 145 del Tuir devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel corso del mese precedente negli appositi registri Iva o nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" di cui al D.M. 11 febbraio 1997.	

15	<p><b>FATTURAZIONE OPERAZIONI-SOGGETTI PASSIVI IVA</b></p> <p>I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, eventualmente anche in forma semplificata, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente;</li><li>• alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;</li><li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente;</li><li>• alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto;</li><li>• alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente.</li></ul> <div data-bbox="260 949 1259 1099" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><b>Nota Bene</b></p><p>Si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p></div>	
15	<p><b>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00</b></p> <p>Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.</p>	
15	<p><b>IMU E TASI-REGOLARIZZAZIONE</b></p> <p>Termine per procedere alla regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti inerenti al saldo dell'Imu e/o della Tasi dovuta per l'anno precedente, la cui scadenza è maturata lo scorso 16 dicembre 2014, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali.</p>	
15	<p><b>IMPRESE GRANDE DISTRIBUZIONE-ANNOTAZIONE CUMULATIVA OPERAZIONI</b></p> <p>I soggetti che operano nella grande distribuzione e che hanno aderito alla possibilità di adottare la trasmissione telematica dei corrispettivi, possono procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, gli stessi sono certificati</p>	

	dallo scontrino fiscale o dalla ricevuta fiscale.	
15	<b>IMPRESE GRANDE DISTRIBUZIONE-TRASMISSIONE CORRISPETTIVI</b> Le imprese che operano del settore della grande distribuzione devono procedere all'invio dei corrispettivi inerenti alle operazioni effettuate nel mese precedente, mediante trasmissione esclusivamente in via telematica.	
15	<b>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI IVA</b> I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi, devono procedere: <ul style="list-style-type: none"><li>● ad annotare - nel registro Iva acquisti e in quello Iva delle vendite – le fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel corso del mese precedente, con riferimento a tale mese;</li><li>● all'emissione dell'autofattura inerente alle operazioni poste in essere nel terzo mese precedente, se <i>non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</i>;</li><li>● all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione agli addebiti annotati nel mese precedente, se <i>hanno ricevuto una fattura con indicato un corrispettivo di entità inferiore a quello reale</i>.</li></ul>	
15	<b>RAVVEDIMENTO-RITENUTE ALLA FONTE E IVA</b> Regolarizzazione degli adempimenti inerenti all'insufficiente o mancato versamento delle ritenute alla fonte e dell'Iva del mese di agosto, la cui termine è scaduto il 16 dicembre 2014, con pagamento dell'importo delle ritenute operate, della sanzione amministrativa ridotta del 3% e degli interessi legali.	
15	<b>REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI RITENUTE E IVA DEL MESE DI NOVEMBRE</b> Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e dell'Iva del mese di novembre, la cui scadenza è maturata lo scorso 16 dicembre 2014, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali.	
16	<b>ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF</b> I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento dell'addizionale comunale e/o di quella regionale all'IRPEF di competenza del mese precedente.	
16	<b>ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS</b> I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	

16	<b>BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI</b> Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione fiscale (50% - 65%).	
16	<b>CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI</b> I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell'art. 67, co. 1, lett. i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate.	
16	<b>CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO</b> Versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati nel corso del mese precedente, nonché dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, inerenti al trimestre aprile-giugno 2014.	
16	<b>CONTRIBUZIONE INPS-ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE</b> I soggetti associanti che, nel corso del mese precedente, hanno erogato a titolo di utile competenze agli associati in partecipazione con apporto esclusivo dell'attività di lavoro, devono procedere al pagamento dei relativi contributi dovuti.	
16	<b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS</b> I soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.	
16	<b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO</b> I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.	
16	<b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI</b> I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi e/o a lavoratori a progetto, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.	

16	<b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI</b> I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per l'importo eccedente il limite predetto.
16	<b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI PER VENDITE A DOMICILIO</b> I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto.
16	<b>CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI</b> Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente.
16	<b>ESPORTATORI ABITUALI</b> Invio telematico all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intenti ricevute dagli esportatori abituali, <i>se già non precedentemente comunicate</i> , inerenti alle operazioni comprese nella liquidazione Iva del mese precedente.
16	<b>IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI</b> I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel corso del mese precedente.
16	<b>IVA-SOGGETTI IN REGIME DI VANTAGGIO (O NUOVI CONTRIBUENTI MINIMI)</b> Pagamento dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d'imposta, poste in essere nel corso del mese precedente da parte dei soggetti che hanno optato per il regime di vantaggio (o nuovi contribuenti minimi).
16	<b>IVA-SOGGETTI IN REGIME MENSILE</b> Pagamento, da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, del debito di tributo di competenza del mese precedente, tenendo presente che per i <i>soggetti che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni</i> , l'eventuale versamento riguarda le risultanze della liquidazione Iva del secondo mese precedente.

<b>16</b>	<b>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE-IMPOSTA SOSTITUTIVA</b> I datori di lavoro privati che, nel corso del mese precedente hanno erogato somme dovute in relazione ad incrementi di produttività dal lavoro, devono procedere al pagamento dell'imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali.	
<b>16</b>	<b>RITENUTE ALLA FONTE</b> I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto: <ul style="list-style-type: none"><li>■ compensi per avviamento commerciale;</li><li>■ contributi degli enti pubblici;</li><li>■ indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;</li><li>■ interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi);</li><li>■ premi e vincite;</li><li>■ provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;</li><li>■ redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;</li><li>■ redditi di lavoro autonomo;</li><li>■ redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;</li><li>■ redditi diversi;</li></ul> devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte.	
<b>26</b>	<b>CONTRIBUTI ENPAIA</b> I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.	
<b>26</b>	<b>CONTRIBUZIONE ENPALS</b> Presentazione, tramite invio telematico, da parte dei soggetti che svolgono attività nell'ambito dei settori dello spettacolo e dello sport, della denuncia contributiva inerente al mese precedente.	
<b>26</b>	<b>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE</b> Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese o al trimestre precedente, compresi coloro che in tale mese hanno superato la soglia di € 50.000,00 per la presentazione trimestrale dei modelli, tenendo in considerazione che la periodicità mensile deve risultare mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi.	

<b>31</b>	<b>FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE</b> Termine per procedere all'emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese.	
<b>31</b>	<b>LIBRO UNICO DEL LAVORO</b> Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti al mese precedente, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese.	
<b>31</b>	<b>SCHEDA CARBURANTE</b> Gli esercenti attività d'impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall'automezzo nel corso del mese di riferimento.	
<b>31</b>	<b>SOGGETTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO</b> I soggetti che pongono in essere operazioni in oro devono procedere ad inviare la dichiarazione alla Banca d'Italia delle operazioni, di entità pari o superiore a € 12.500,00, poste in essere nel corso del mese precedente.	

## Indici & dati

### **Tabella del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2010**

<b>Periodo</b>	<b>Norme</b>	<b>Saggio di interesse</b>
<b>1.1.2010 - 31.12.2010</b>	D.M. Economia 4.12.2009	<b>1,00%</b>
<b>1.1.2011 - 31-12-2011</b>	D.M. Economia 7.12.2010	<b>1,50%</b>
<b>1.1.2012 - 31-12-2013</b>	D.M. Economia 12.12.2011	<b>2,50%</b>
<b>1.1.2014 - 31-12-2014</b>	D.M. Economia 13.12.2013	<b>1,00%</b>
<b>1.1.2015-31-12-2015</b> (salvo proroga)	D.M. Economia 11.12.2014	<b>0,50%</b>

### **Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Periodo di applicazione: dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015**

<b>Categorie di operazioni</b>	<b>Classe di importo in unità di euro</b>	<b>Tassi effettivi globali medi su base annua</b>	<b>Tassi soglia su base annua</b>
<b>Aperture di credito in conto corrente</b>	fino a 5.000,00	11,62%	<b>18,5250%</b>
	oltre 5.000,00	9,97%	<b>16,4625%</b>
<b>Scoperti senza affidamento</b>	fino a 1.500,00	15,96%	<b>23,9500%</b>
	oltre 1.500,00	15,10%	<b>22,8750%</b>
<b>Anticipi e sconti</b>	fino a 5.000,00	9,61%	<b>16,0125%</b>
	da 5.000,00 a 100.000,00	8,05%	<b>14,0625%</b>
	oltre 100.000,00	5,36%	<b>10,7000%</b>
<b>Factoring</b>	fino a 50.000,00	6,41%	<b>12,0125%</b>
	oltre 50.000,00	4,43%	<b>9,5375%</b>
<b>Crediti personali</b>	intera distribuzione	11,99%	<b>18,9875%</b>
<b>Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese</b>	intera distribuzione	10,59%	<b>17,2375%</b>
<b>Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione</b>	fino a 5.000,00	12,54%	<b>19,6750%</b>
	oltre 5.000,00	11,64%	<b>18,5500%</b>
<b>Leasing autoveicoli e aeronavali</b>	fino a 25.000,00	7,46%	<b>13,3250%</b>
	oltre 25.000,00	7,01%	<b>12,7625%</b>
<b>Leasing immobiliare a tasso fisso</b>	intera distribuzione	6,27%	<b>11,8375%</b>
<b>Leasing immobiliare a tasso variabile</b>	intera distribuzione	4,44%	<b>9,5500%</b>
<b>Leasing strumentale</b>	fino a 25.000,00	8,54%	<b>14,6750%</b>
	oltre 25.000,00	5,45%	<b>10,8125%</b>
<b>Credito finalizzato</b>	fino a 5.000,00	12,02%	<b>19,0250%</b>
	oltre 5.000,00	9,69%	<b>16,1125%</b>
<b>Credito revolving</b>	fino a 5.000,00	16,90%	<b>24,9000%</b>

	oltre 5.000,00	12,68%	<b>19,8500%</b>
<b>Mutui a tasso fisso</b>	intera distribuzione	4,50%	<b>9,6250%</b>
<b>Mutui a tasso variabile</b>	intera distribuzione	3,47%	<b>8,3375%</b>

### ***Tassi degli interessi di mora dal 2002 al 30 giugno 2015 per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali***

<i><b>dal</b></i>	<i><b>al</b></i>	<i><b>tasso Bce</b></i>	<i><b>in generale</b></i>		<i><b>prodotti alimentari deteriorabili</b></i>	
			<i><b>maggiorazione</b></i>	<i><b>tasso</b></i>	<i><b>maggiorazione</b></i>	<i><b>tasso</b></i>
<b>1.7.2002</b>	31.12.2002	3,35%	7,00%	<b>10,35%</b>	9,00%	<b>12,35%</b>
<b>1.1.2003</b>	30.6.2003	2,85%	7,00%	<b>9,85%</b>	9,00%	<b>11,85%</b>
<b>1.7.2003</b>	31.12.2003	2,10%	7,00%	<b>9,10%</b>	9,00%	<b>11,10%</b>
<b>1.1.2004</b>	30.6.2004	2,02%	7,00%	<b>9,02%</b>	9,00%	<b>11,02%</b>
<b>1.7.2004</b>	31.12.2004	2,01%	7,00%	<b>9,01%</b>	9,00%	<b>11,01%</b>
<b>1.1.2005</b>	30.6.2005	2,09%	7,00%	<b>9,09%</b>	9,00%	<b>11,09%</b>
<b>1.7.2005</b>	31.12.2005	2,05%	7,00%	<b>9,05%</b>	9,00%	<b>11,05%</b>
<b>1.1.2006</b>	30.6.2006	2,25%	7,00%	<b>9,25%</b>	9,00%	<b>11,25%</b>
<b>1.7.2006</b>	31.12.2006	2,83%	7,00%	<b>9,83%</b>	9,00%	<b>11,83%</b>
<b>1.1.2007</b>	30.6.2007	3,58%	7,00%	<b>10,58%</b>	9,00%	<b>12,58%</b>
<b>1.7.2007</b>	31.12.2007	4,07%	7,00%	<b>11,07%</b>	9,00%	<b>13,07%</b>
<b>1.1.2008</b>	30.6.2008	4,20%	7,00%	<b>11,20%</b>	9,00%	<b>13,20%</b>
<b>1.7.2008</b>	31.12.2008	4,10%	7,00%	<b>11,10%</b>	9,00%	<b>13,10%</b>
<b>1.1.2009</b>	30.6.2009	2,50%	7,00%	<b>9,50%</b>	9,00%	<b>11,50%</b>
<b>1.7.2009</b>	31.12.2009	1,00%	7,00%	<b>8,00%</b>	9,00%	<b>10,00%</b>
<b>1.1.2010</b>	30.6.2010	1,00%	7,00%	<b>8,00%</b>	9,00%	<b>10,00%</b>
<b>1.7.2010</b>	31.12.2010	1,00%	7,00%	<b>8,00%</b>	9,00%	<b>10,00%</b>
<b>1.1.2011</b>	30.6.2011	1,00%	7,00%	<b>8,00%</b>	9,00%	<b>10,00%</b>
<b>1.7.2011</b>	31.12.2011	1,25%	7,00%	<b>8,25%</b>	9,00%	<b>10,25%</b>
<b>1.1.2012</b>	30.6.2012	1,00%	7,00%	<b>8,00%</b>	9,00%	<b>10,00%</b>
<b>1.7.2012</b>	23.10.2012	1,00%	7,00%	<b>8,00%</b>	9,00%	<b>10,00%</b>
<i><b>dal</b></i>	<i><b>al</b></i>	<i><b>tasso Bce</b></i>	<i><b>in generale</b></i>		<i><b>prodotti alimentari</b></i>	
			<i><b>maggiorazione</b></i>	<i><b>tasso</b></i>	<i><b>maggiorazione</b></i>	<i><b>tasso</b></i>
<b>24.10.2012</b>	23.10.2012	1,00%	7,00%	<b>8,00%</b>	9,00%	<b>10,00%</b>
<b>1.1.2013</b>	30.6.2013	0,75%	8,00%	<b>8,75%</b>	10,00%	<b>10,75%</b>
<b>1.7.2013</b>	31.12.2013	0,50%	8,00%	<b>8,50%</b>	10,00%	<b>10,50%</b>
<b>1.1.2014</b>	30.6.2014	0,25%	8,00%	<b>8,25%</b>	10,00%	<b>10,25%</b>
<b>1.7.2014</b>	31.12.2014	0,15%	8,00%	<b>8,15%</b>	10,00%	<b>10,15%</b>
<b>1.1.2015</b>	30.6.2015	0,05%	8,00%	<b>8,05%</b>	10,00%	<b>10,05%</b>

## Coefficienti rivalutazione Tfr- aggiornamento mese di novembre 2014

<b>2013</b>	<b>Tfr maturato dal</b>	<b>Tfr maturato al</b>	<b>Indice Istat 1995=100</b>	<b>Differenza</b>	<b>Incidenza percentuale</b>	<b>75% di E</b>	<b>Tasso fisso 1,5%</b>	<b>Totale F+G coefficiente di rivalutazione</b>
<b>Mesi</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>
<b>Gennaio</b>	15 gen.	14 feb.	106,7	0,2	0,187793	0,140845	0,125	<b>0,265845</b>
<b>Febbraio</b>	15 feb.	14 mar.	106,7	0,2	0,187793	0,140845	0,250	<b>0,390845</b>
<b>Marzo</b>	15 mar.	14 apr.	106,9	0,4	0,375587	0,281690	0,375	<b>0,656690</b>
<b>Aprile</b>	15 apr.	14 mag.	106,9	0,4	0,375587	0,281690	0,500	<b>0,781590</b>
<b>Maggio</b>	15 mag.	14 giu.	106,9	0,4	0,375587	0,281690	0,625	<b>0,906690</b>
<b>Giugno</b>	15 giu.	14 lug.	107,1	0,6	0,563380	0,422535	0,750	<b>1,172535</b>
<b>Luglio</b>	15 lug.	14 ago.	107,2	0,7	0,657222	0,492958	0,875	<b>1,367958</b>
<b>Agosto</b>	15 ago.	14 set.	107,6	1,1	1,032864	0,774648	1,000	<b>1,774548</b>
<b>Settembre</b>	15 set.	14 ott.	107,2	0,7	0,657277	0,492958	1,125	<b>1,617958</b>
<b>Ottobre</b>	15 ott.	14 nov.	107,1	0,6	0,563380	0,422535	1,250	<b>1,672535</b>
<b>Novembre</b>	15 nov.	14 dic.	106,8	0,3	0,281690	0,211268	1,375	<b>1,586268</b>
<b>Dicembre</b>	15 dic.	14 gen.	107,1	0,6	0,563380	0,422535	1,500	<b>1,922535</b>
<b>2014</b>	<b>Tfr maturato dal</b>	<b>Tfr maturato al</b>	<b>Indice Istat 1995=100</b>	<b>Differenza</b>	<b>Incidenza percentuale</b>	<b>75% di E</b>	<b>Tasso fisso 1,5%</b>	<b>Totale F+G coefficiente di rivalutazione</b>
<b>Mesi</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>
<b>Gennaio</b>	15 gen.	14 feb.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,125	<b>0,265056</b>
<b>Febbraio</b>	15 feb.	14 mar.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	0,250	<b>0,320028</b>
<b>Marzo</b>	15 mar.	14 apr.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	0,375	<b>0,445028</b>
<b>Aprile</b>	15 apr.	14 mag.	107,4	0,3	0,280112	0,210084	0,500	<b>0,710084</b>
<b>Maggio</b>	15 mag.	14 giu.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,625	<b>0,765056</b>
<b>Giugno</b>	15 giu.	14 lug.	107,4	0,3	0,280112	0,210084	0,750	<b>0,960084</b>
<b>Luglio</b>	15 lug.	14 ago.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,875	<b>1,015056</b>
<b>Agosto</b>	15 ago.	15 set.	107,5	0,4	0,373483	0,280112	1,000	<b>1,280112</b>
<b>Settembre</b>	15 set.	14 ott.	107,1	0,0	0,000000	0,000000	1,125	<b>1,125000</b>
<b>Ottobre</b>	15 ott.	14 nov.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	1,250	<b>1,320028</b>
<b>Novembre</b>	15 nov.	14 dic.	107,0	-0,2	0,000000	0,000000	1,375	<b>1,375000</b>

**Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati – aggiornamento mese di novembre 2014**

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
<b>Base 2010=100</b>													
<b>Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730</b>													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0		

**Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente – aggiornamento mese di novembre 2014**

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4

<b>2013</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	- 0,1	- 0,1	0,1	0,2	

***Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti – aggiornamento mese di novembre 2014***

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>
<b>2000</b>	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
<b>2001</b>	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
<b>2002</b>	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
<b>2003</b>	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
<b>2004</b>	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
<b>2005</b>	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
<b>2006</b>	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
<b>2007</b>	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
<b>2008</b>	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
<b>2009</b>	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
<b>2010</b>	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
<b>2011</b>	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
<b>2012</b>	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
<b>2013</b>	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
<b>2014</b>	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	

## ***Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di novembre 2014***

<b>Anno</b>	<b>Gen.</b>	<b>Feb.</b>	<b>Mar.</b>	<b>Apr.</b>	<b>Mag.</b>	<b>Giu.</b>	<b>Lug.</b>	<b>Ago.</b>	<b>Set.</b>	<b>Ott.</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>	<b>Anno</b>
1947	48,310	47,303	45,987	42,209	40,230	37,771	36,592	34,685	32,981	33,073	34,580	35,672	38,428
1948	36,310	36,699	35,743	35,611	36,074	36,363	38,210	36,689	35,810	36,341	36,100	35,758	36,294
1949	35,268	35,459	35,303	34,801	34,835	35,234	36,241	35,810	35,985	36,797	36,705	36,987	35,769
1950	37,131	37,037	37,549	36,998	36,938	36,453	36,448	35,815	35,115	35,545	35,184	35,100	36,257
1951	34,608	34,000	33,816	33,068	33,029	32,593	32,606	32,722	32,734	32,645	32,445	32,462	33,046
1952	32,564	32,207	32,111	31,959	31,837	31,627	31,551	31,535	31,310	31,251	31,212	31,330	31,700
1953	31,377	31,318	31,322	31,018	30,834	30,747	31,212	31,302	31,161	31,041	30,892	30,964	31,095
1954	30,922	30,792	30,884	30,690	30,303	30,055	29,947	29,975	30,019	30,069	29,932	29,889	30,281
1955	29,900	29,968	29,900	29,655	29,386	29,190	29,297	29,249	29,338	29,345	29,221	29,028	29,456
1956	28,826	28,445	28,112	27,942	27,796	27,911	27,974	27,961	27,886	28,040	28,008	27,858	28,059
1957	27,587	27,753	27,889	27,908	27,809	27,753	27,584	27,560	27,433	27,212	27,020	26,866	27,527
1958	26,597	26,708	26,671	26,256	25,985	25,811	25,875	25,993	26,077	26,330	26,425	26,557	26,270
1959	26,453	26,529	26,603	26,555	26,481	26,487	26,518	26,478	26,350	26,176	26,012	25,931	26,378
1960	25,725	25,829	25,923	25,877	25,768	25,667	25,599	25,641	25,662	25,654	25,536	25,468	25,696
1961	25,267	25,254	25,239	25,087	24,999	24,959	24,989	24,942	24,867	24,830	24,644	24,530	24,967
1962	24,310	24,287	24,146	23,846	23,846	23,732	23,643	23,687	23,576	23,487	23,399	23,160	23,755
1963	22,780	22,371	22,272	22,153	22,153	22,153	22,173	22,133	21,920	21,710	21,710	21,579	22,094
1964	21,375	21,321	21,230	21,140	21,051	20,858	20,736	20,702	20,616	20,498	20,414	20,331	20,858
1965	20,232	20,199	20,151	20,102	20,037	19,989	19,925	19,910	19,878	19,862	19,846	19,768	19,989
1966	19,705	19,705	19,690	19,628	19,582	19,597	19,582	19,597	19,597	19,536	19,475	19,414	19,597
1967	19,365	19,384	19,345	19,307	19,269	19,232	19,194	19,156	19,082	19,100	19,100	19,100	19,213
1968	19,026	19,045	19,026	18,989	18,971	18,989	19,008	18,989	18,953	18,934	18,916	18,843	18,971
1969	18,789	18,789	18,717	18,628	18,593	18,523	18,401	18,349	18,298	18,213	18,145	18,062	18,453
1970	17,962	17,832	17,783	17,703	17,639	17,607	17,576	17,529	17,389	17,312	17,221	17,145	17,560
1971	17,082	17,032	16,950	16,901	16,804	16,756	16,692	16,660	16,550	16,473	16,427	16,396	16,724
1972	16,305	16,214	16,169	16,125	16,022	15,935	15,863	15,777	15,623	15,417	15,310	15,270	15,834
1973	15,086	14,945	14,819	14,646	14,441	14,346	14,276	14,207	14,139	13,981	13,827	13,602	14,346
1974	13,425	13,203	12,827	12,670	12,489	12,254	11,962	11,722	11,351	11,121	10,954	10,860	12,011
1975	10,734	10,610	10,597	10,452	10,384	10,281	10,221	10,168	10,075	9,949	9,865	9,772	10,251
1976	9,675	9,518	9,321	9,052	8,900	8,860	8,806	8,732	8,578	8,299	8,126	8,026	8,798
1977	7,998	7,820	7,704	7,624	7,526	7,456	7,399	7,350	7,271	7,193	7,089	7,055	7,449
1978	6,988	6,916	6,846	6,773	6,700	6,645	6,595	6,565	6,478	6,408	6,352	6,307	6,625
1979	6,187	6,097	6,022	5,924	5,849	5,792	5,739	5,683	5,547	5,421	5,351	5,265	5,724
1980	5,097	5,010	4,965	4,888	4,844	4,800	4,720	4,672	4,575	4,498	4,405	4,349	4,725
1981	4,291	4,215	4,156	4,098	4,042	4,001	3,967	3,941	3,886	3,810	3,747	3,709	3,980
1982	3,660	3,612	3,579	3,547	3,508	3,474	3,424	3,363	3,316	3,252	3,210	3,188	3,421

1983	3,144	3,102	3,074	3,042	3,013	2,996	2,968	2,957	2,918	2,870	2,841	2,828	2,975
1984	2,794	2,765	2,745	2,726	2,711	2,695	2,686	2,678	2,659	2,632	2,616	2,599	2,691
1985	2,572	2,546	2,528	2,507	2,492	2,479	2,471	2,466	2,456	2,427	2,409	2,394	2,478
1986	2,382	2,366	2,357	2,351	2,342	2,333	2,333	2,329	2,322	2,309	2,300	2,294	2,335
1987	2,279	2,271	2,263	2,256	2,248	2,240	2,234	2,228	2,212	2,193	2,187	2,183	2,232
1988	2,171	2,166	2,156	2,149	2,143	2,136	2,130	2,121	2,110	2,094	2,077	2,070	2,127
1989	2,054	2,038	2,028	2,014	2,006	1,996	1,992	1,988	1,979	1,960	1,952	1,943	1,995
1990	1,931	1,918	1,911	1,903	1,898	1,891	1,884	1,871	1,861	1,845	1,834	1,827	1,880
1991	1,814	1,797	1,792	1,784	1,778	1,768	1,765	1,761	1,753	1,739	1,727	1,723	1,767
1992	1,709	1,705	1,698	1,690	1,682	1,676	1,673	1,672	1,666	1,657	1,647	1,644	1,676
1993	1,639	1,632	1,629	1,623	1,616	1,609	1,603	1,601	1,599	1,589	1,581	1,581	1,609
1994	1,572	1,567	1,564	1,559	1,554	1,551	1,546	1,544	1,539	1,531	1,525	1,520	1,548
1995	1,514	1,502	1,490	1,482	1,473	1,465	1,464	1,459	1,455	1,448	1,439	1,436	1,469
1996	1,435	1,430	1,426	1,418	1,413	1,410	1,413	1,411	1,407	1,406	1,402	1,400	1,414
1997	1,398	1,396	1,395	1,394	1,390	1,390	1,390	1,390	1,387	1,383	1,379	1,379	1,390
1998	1,376	1,372	1,372	1,369	1,367	1,365	1,365	1,364	1,363	1,360	1,359	1,359	1,365
1999	1,358	1,355	1,353	1,348	1,345	1,345	1,343	1,343	1,339	1,337	1,332	1,331	1,344
2000	1,330	1,324	1,320	1,319	1,315	1,311	1,308	1,308	1,306	1,302	1,297	1,296	1,311
2001	1,290	1,285	1,284	1,280	1,276	1,274	1,274	1,274	1,273	1,270	1,268	1,266	1,276
2002	1,261	1,257	1,254	1,250	1,248	1,246	1,245	1,243	1,241	1,238	1,235	1,234	1,246
2003	1,228	1,226	1,222	1,220	1,219	1,218	1,215	1,213	1,210	1,209	1,206	1,206	1,216
2004	1,204	1,200	1,199	1,196	1,194	1,191	1,191	1,189	1,189	1,189	1,186	1,186	1,192
2005	1,186	1,182	1,180	1,176	1,174	1,172	1,170	1,168	1,167	1,165	1,165	1,163	1,172
2006	1,160	1,158	1,156	1,153	1,150	1,149	1,146	1,144	1,144	1,146	1,145	1,144	1,150
2007	1,143	1,141	1,139	1,137	1,134	1,131	1,128	1,127	1,127	1,123	1,119	1,115	1,130
2008	1,111	1,109	1,103	1,100	1,095	1,090	1,085	1,084	1,087	1,087	1,091	1,092	1,095
2009	1,095	1,092	1,092	1,090	1,087	1,086	1,086	1,082	1,085	1,084	1,083	1,082	1,087
2010	1,080	1,079	1,076	1,072	1,072	1,072	1,068	1,065	1,068	1,066	1,065	1,061	1,070
2011	1,057	1,054	1,050	1,045	1,044	1,043	1,040	1,037	1,037	1,033	1,032	1,029	1,042
2012	1,025	1,021	1,017	1,012	1,013	1,011	1,010	1,006	1,006	1,006	1,008	1,005	1,011
2013	1,003	1,003	1,001	1,001	1,001	0,999	0,998	0,994	0,998	0,999	1,002	0,999	1,000
2014	0,997	0,998	0,998	0,996	0,997	0,996	0,997	0,995	0,999	0,998	1,000		

## Schede operative

### *Principali reati fiscali e le relative sanzioni*

<b>DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI</b> (art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	
<b>Sanzione</b>	<b>Autore del reato</b>
<b>Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni</b>	Chiunque indica in una delle dichiarazioni annuali (dei redditi o dell'Iva), elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Non importa che egli sia o meno il soggetto passivo d'imposta o il titolare dei redditi o l'intestatario dei beni. L'utilizzo dei predetti documenti rileva a prescindere dal loro inserimento in contabilità. Quindi, vale anche per i soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili. Ciò che rileva è che il soggetto deve sia registrare (o detenere) detti documenti sia presentare la dichiarazione annuale (esclusa quella Irap), utilizzandoli con lo scopo di evadere le imposte.
<b>Annotazione procedurale</b>	
La dichiarazione fraudolenta si distingue da quella infedele per la sua "insidiosità", così definita per la sussistenza dell'artefazione di un impianto documentale. A seconda, poi, del tipo di artificio si distinguono le ipotesi di cui all'art. 2 da quelle di cui all'art. 3. Per l'art. 2, la frode si considera commessa con la presentazione della dichiarazione annuale, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6). In deroga all'art. 110 Codice penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale e chi concorre con chi se ne avvale (art. 9, comma 1, lett. b). Né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette e chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a).	

<b>DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI</b> (art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	
<b>Sanzione</b>	<b>Autore del reato</b>
	A differenza dell'art. 2, può commettere questo reato solo chi è tenuto alle scritture contabili. Il reato è a formazione progressiva: prima occorre violare gli obblighi contabili (e come nell'art. 2, la condotta per configurare la fraudolenza della dichiarazione deve essere "insidiosa", nel senso di costituire

<b>Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni</b>	<p>reale impedimento all'accertamento della realtà contabile), poi presentare la dichiarazione annuale sulla base della contabilità artefatta.</p> <p>Accertata l'insidiosità, gli artifici puniti sono tutti quelli non previsti dall'art. 2. Ma qui sono previste due soglie di punibilità.</p> <p>Si commette reato quando, con mezzi fraudolenti, e al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, si indicano in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi e nello stesso tempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'imposta evasa è superiore a € 30.000 (con riferimento a ciascuna delle singole imposte);</li> <li>- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a un milione di euro.</li> </ul> <p>Al di sotto della soglia di punibilità, la fattispecie costituisce illecito amministrativo, punibile con la sanzione prevista dal D.Lgs. 471/1997 per le dichiarazioni infedeli.</p>
---	--

**Annotazione procedurale**

Il fatto si considera commesso con mezzi fraudolenti quando l'indicazione non veritiera si fonda su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento (comma 1).

Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6).

Non danno luogo a fatti punibili:

- le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile (art. 7, comma 1);
- le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio (art. 7, comma 1);
- in ogni caso, le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità (art. 7, comma 2).

**DICHIARAZIONE INFEDELE**

*(art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*

<b>Sanzione</b>	<b>Autore del reato</b>
<b>Reclusione da 1 a 3 anni</b>	<p>Ad esclusione dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente), chiunque al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente) indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi e nello stesso tempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'imposta evasa è superiore a € 50.000 (con riferimento a ciascuna delle singole imposte);</li> </ul>

	<p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro.</p> <p>Al di sotto della soglia di punibilità per la configurazione del delitto tributario, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista per la dichiarazione infedele dal D.Lgs. 471/1997.</p>
--	--

**Annotazione procedurale**

<p>Il delitto non è punibile a titolo di tentativo (art. 6).</p> <p>Non rilevano penalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le rilevazioni nelle scritture contabili e in bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative i cui criteri concretamente applicati sono comunque indicati in bilancio (art. 7, comma 1);</li> <li>- le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono meno del 10% da quelle corrette (art. 7, comma 2). Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità.</li> </ul>
--

**DICHIARAZIONE OMESSA**

*(art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*

<b>Sanzione</b>	<b>Autore del reato</b>
<b>Reclusione da 1 a 3 anni</b>	<p>Chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva (dolo specifico), non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, e l'imposta evasa è superiore a € 30.000 <i>(con riferimento a ciascuna delle singole imposte)</i>.</p> <p>Al di sotto dei € 30.000, vi è comunque illecito amministrativo punibile ai sensi del D.Lgs. 471/97 per dichiarazione omessa.</p>

**Annotazione procedurale**

<p>Non si considera omessa, ai fini della configurazione del delitto, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza e quella non sottoscritta o redatta su uno stampato non conforme al modello prescritto.</p>
--

**EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI**

*(art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*

<b>Sanzione</b>	<b>Autore del reato</b>

<b>Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni</b>	<p>Chiunque, al fine di consentire a terzi (dolo specifico) l'evasione dell'imposta sui redditi o dell'Iva, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>La condotta dolosa è immediatamente reato, a prescindere dall'utilizzazione o meno da parte del soggetto ricevente dei documenti falsi. Infatti, il reato si consuma all'atto dell'emissione o del rilascio del primo documento falso.</p> <p>La prescrizione del reato decorre a partire dall'emissione o dal rilascio dell'ultimo documento falso.</p>
---	---

**Annotazione procedurale**

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato (comma 2).

In deroga all'art. 110 del Codice penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale e chi concorre con chi se ne avvale (art. 9, comma 1, lett. b). Né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette e chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a).

**OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI**

*(art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*

<b>Sanzione</b>	<b>Autore del reato</b>
<b>Reclusione da 6 mesi a 5 anni</b>	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, o di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

**Annotazione procedurale**

È un reato di evento: è punibile a titolo di delitto tentato nel caso in cui, nonostante l'occultamento o la distruzione, l'ufficio riesca ugualmente a ricostruire analiticamente il reddito o il volume d'affari sulla base di altri elementi. Trattandosi di un reato particolarmente "insidioso" (nel senso sopra definito), non è prevista alcuna soglia di punibilità.

**OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE**

*(art. 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*

<b>Sanzione</b>	<b>Autore del reato</b>
<b>Reclusione da 6 mesi a 2 anni</b>	Chiunque non versa ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta.

**Annotazione procedurale**

Il reato si configura se il totale relativo alle ritenute certificate e non versate supera i € 50.000 per periodo d'imposta.

<b>OMESSO VERSAMENTO DI IVA</b> (art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	
<b>Sanzione</b>	<b>Autore del reato</b>
<b>Reclusione da 6 mesi a 2 anni</b>	Chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.
<b>Annotazione procedurale</b>	
Il reato si configura se il totale relativo all'Iva dovuta e non versata supera i € 50.000 per periodo d'imposta.	

<b>INDEBITA COMPENSAZIONE</b> (art. 10-quater del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	
<b>Sanzione</b>	<b>Autore del reato</b>
<b>Reclusione da 6 mesi a 2 anni</b>	Chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. Il reato si configura se il totale relativo ai crediti indebitamente compensati supera i € 50.000 per periodo d'imposta.
<b>Annotazione procedurale</b>	
Se nel corso di uno stesso periodo d'imposta sono state effettuate compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla soglia, il delitto si perfeziona alla data in cui si procede, nel medesimo periodo d'imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, è superiore a € 50.000.	

<b>SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE</b> (art. 11, comma 1, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	
<b>Sanzione</b>	<b>Autore del reato</b>
<b>Reclusione da 6 mesi a 4 anni</b>	Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, Iva o di interessi e sanzioni relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a € 50.000 - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
<b>Annotazione procedurale</b>	
È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.	

<b>SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE - 1</b> (art. 11, comma 2, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	
<b>Sanzione</b>	<b>Autore del reato</b>
<b>Reclusione da 1 anno a 6 anni</b>	Se imposte, sanzioni e interessi sono superiori a € 200.000.

***Annotazione procedurale***

È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

**SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE - 2**

*(art. 11, comma 2, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*

<b><i>Sanzione</i></b>	<b><i>Autore del reato</i></b>
<b>Reclusione da 6 mesi a 4 anni</b>	Chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a € 50.000.

***Annotazione procedurale***

È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

**SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE - 3**

*(art. 11, comma 2, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*

<b><i>Sanzione</i></b>	<b><i>Autore del reato</i></b>
<b>Reclusione da 1 anno a 6 anni</b>	Se l'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi è superiore a € 200.000.

***Annotazione procedurale***

È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

## Dossier Casi

### ***Confronto tra nuovo regime forfetario e regime di vantaggio***

L'operatività tra il "regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi" o "regime forfetario" introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 dai commi 54 e seguenti dell'art. 1 della legge di stabilità 2015, e il "regime di vantaggio" o "nuovo regime dei contribuenti minimi", può essere così schematizzato:

<i>Requisiti/adempimenti</i>	<i>Nuovo regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi o regime forfetario</i>	<i>Regime di vantaggio o dei nuovi contribuenti minimi</i>
Limite ricavi o compensi	€ 15.000 - 40.000 variabile per codice attività	€ 30.000
Limite beni strumentali	€ 20.000 al 31.12 di ciascun anno	€ 15.000 di acquisti in un triennio
Limite costo del lavoro	€ 5.000	0
Possibilità di esportazioni	Si	No
Incompatibilità regime con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• regimi speciali IVA</li> <li>• soggetti non residenti</li> <li>• cessione fabbricati e terreni o mezzi di trasporto nuovi</li> <li>• partecipazione a società trasparenti</li> </ul>	Si	Si
Rivalsa e detrazione Iva	No	No
Ritenute subite	No	No
Ritenute effettuate	No	Si
Determinazione reddito	Forfetaria (coefficiente di redditività)	Manera analitica
Deducibilità contributi	Prioritariamente dal reddito imponibile	Prioritariamente dal reddito imponibile
Deducibilità costo beni strumentali	No	Si
Imposta sostitutiva	15%	5%
Applicazione studi di settore	No	No
Presentazione Spesometro	No	No
Invio comunicazione black-list	No	No

A livello reddituale si considerano le seguenti ipotesi esemplificative.

**Caso 1** - si consideri l'ipotesi di un intermediario di commercio che nel corso dell'anno ha realizzato e incassato un ammontare di ricavi per € 15.000,00, sostenendo oneri vari per € 1.000,00 e corrispondendo contributi previdenziali per € 2.000,00.

**Soluzione** per il regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi o regime forfetario:

<i>Descrizione</i>	<i>Importi in euro</i>	<i>Annotazioni</i>
Ammontare dei ricavi	15.000,00	Crediti di competenza dell'anno incassati
Coefficiente di redditività (come da tabella allegata alla legge di stabilità 2015)	62%	
Quota ricavi che costituisce l'imponibile lordo	9.300,00	(62% di € 15.000,00)
Spese sostenute nel corso dell'anno	1.000,00	Entità che si deve considerare compresa nel coefficiente di redditività, quindi, ininfluente
Contributi pagati nel periodo d'imposta	2.000,00	Concorrono a formare il reddito imponibile
Reddito imponibile	7.300,00	(€ 9.300,00 - € 2.000,00)
Aliquota fiscale di riferimento	15%	
Ammontare imposta sostitutiva dovuta	<b>1.095,00</b>	15% di € 7.300,00

**Soluzione** per il regime di vantaggio o dei nuovi contribuenti minimi:

<i>Descrizione</i>	<i>Importi in euro</i>	<i>Annotazioni</i>
Ammontare dei ricavi	15.000,00	Crediti di competenza dell'anno incassati
Quota ricavi che costituisce l'imponibile lordo	15.000,00	
Spese sostenute nel corso dell'anno	1.000,00	Concorrono a formare il reddito imponibile
Contributi pagati nel periodo d'imposta	2.000,00	Concorrono a formare il reddito imponibile
Reddito imponibile	12.000,00	(€ 15.000,00 - € 1.000,00 - € 2.000,00)
Aliquota fiscale di riferimento	5%	
Ammontare imposta sostitutiva dovuta	<b>600,00</b>	5% di € 12.000,00

\* \* \*

**Caso 2** - si consideri l'ipotesi di un lavoratore autonomo (professionista) che nel corso dell'anno ha realizzato e incassato un ammontare di compensi per € 14.000,00, sostenendo oneri vari per

€ 2.500,00 e corrispondendo contributi previdenziali per € 2.000,00.

**Soluzione** per il regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi o regime forfetario:

<i>Descrizione</i>	<i>Importi in euro</i>	<i>Annotazioni</i>
Ammontare dei ricavi	14.000,00	Crediti di competenza dell'anno incassati
Coefficiente di redditività (come da tabella allegata alla legge di stabilità 2015)	78%	
Quota ricavi che costituisce l'imponibile lordo	10.920,00	(78% di € 14.000,00)
Spese sostenute nel corso dell'anno	2.500,00	Entità che si deve considerare compresa nel coefficiente di redditività, quindi, ininfluyente
Contributi pagati nel periodo d'imposta	2.000,00	Concorrono a formare il reddito imponibile
Reddito imponibile	8.920,00	(€ 10.920,00 - € 2.000,00)
Aliquota fiscale di riferimento	15%	
Ammontare imposta sostitutiva dovuta	<b>1.338,00</b>	15% di € 10.040,00

**Soluzione** per il regime di vantaggio o dei nuovi contribuenti minimi:

<i>Descrizione</i>	<i>Importi in euro</i>	<i>Annotazioni</i>
Ammontare dei ricavi	14.000,00	Crediti di competenza dell'anno incassati
Quota ricavi che costituisce l'imponibile lordo	14.000,00	
Spese sostenute nel corso dell'anno	2.500,00	Concorrono a formare il reddito imponibile
Contributi pagati nel periodo d'imposta	2.000,00	Concorrono a formare il reddito imponibile
Reddito imponibile	9.500,00	(€ 14.000,00 - € 2.500,00 - € 2.000,00)
Aliquota fiscale di riferimento	5%	
Ammontare imposta sostitutiva dovuta	<b>475,00</b>	5% di € 9.500,00

## ***Cuneo fiscale ai fini Irap***

Con i commi da 20 a 25 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (dal "2015" per i contribuenti con periodo d'imposta

coincidente con l'anno solare), è stato stabilito che per i soggetti che determinano la base imponibile Irap ai sensi degli artt. 5-9 del D.Lgs. n.446/1997 e, quindi:

dalle società di capitali, società cooperative, socie europee e società cooperative europee, enti commerciali (inclusi *trust*, con attività commerciale esclusiva o principale), in attività diversa da quella bancaria, finanziaria e assicurativa (*art. 5*);

dalle persone fisiche esercenti impresa, snc, sas e società equiparate (*art. 5-bis*);

dalle società esercenti attività bancaria e finanziaria, *holding* industriali (*art. 6*);

dalle società esercenti attività assicurativa (*art. 7*);

dalle persone fisiche esercenti lavoro autonomo, società semplici e associazioni senza personalità giuridica per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (*art.8*);

dai produttori agricoli titolari di reddito agrario (*art. 9*);

indipendentemente dal modalità procedurali adottate (rilevazione con metodo fiscale o da bilancio), il costo sostenuto per i lavoratori assunti a tempo indeterminato è integralmente deducibile.

In concreto, la deduzione compete con riferimento a tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche parziale (part time di tipo orizzontale, verticale e misto), mentre non compete con riferimento al personale impiegato con altre forme contrattuali diverse dal tempo indeterminato (es.: lavoratori dipendenti a tempo determinato, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, ecc.).

Al riguardo, si ritiene che l'ulteriore deduzione compete anche per i dipendenti che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale (es.: CigO, e/o CigS), in quanto sospendono, ma non interrompono, o mutano il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in caso di "distacco di personale, la deduzione compete all'impresa distaccataria, in quanto è quest'ultima che sostiene il costo dei dipendenti distaccati (la verifica delle condizioni per la fruizione (es.: qualifica del lavoratore) deve avvenire in capo all'impresa distaccante.

Ai fini operativi, è opportuno tenere presente che si tratta di una deduzione residuale, in quanto l'intero costo dei dipendenti a tempo indeterminato a riduzione della base imponibile IRAP deve avvenire solo dopo applicazione deduzioni riconosciute per l'impiego di personale (*già esistenti*), *come specificate nel seguente prospetto:*

<i>Deduzioni spettanti a fronte dell'impiego di personale</i>	<i>Art. 11 del D.Lgs. 446</i>
Costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo	c. 1 lett. a) n. 5
Deduzione contributi assicurazioni obbligatorie contro infortuni sul lavoro	c. 1 lett. a) n. 1
Deduzione forfetaria indennità di trasferta previste contrattualmente, per parte che non concorre alla formazione reddito del dipendente ( <i>imprese di autotrasporto</i> )	c. 1-bis
Deduzione forfetaria lavoratori dipendenti per soggetti con componenti positivi della base imponibile non superiori, nel periodo d'imposta, a € 400.000,00	c. 4-bis.1
Deduzione per incremento base occupazionale ( <i>applicabile dal 2014</i> )	c. 4-quater
Deduzioni (forfetaria e analitica) per dipendenti a tempo indeterminato	c. 1 lett. a) n. 2, 3 e 4

Spese per personale assunto con contratti di formazione lavoro o inserimento.	c. 1 lett. a) n. 5
Spese relative agli apprendisti	c. 1 lett. a) n. 5
Spese relative ai disabili	c. 1 lett. a) n. 5

A chiarimento, valga il seguente esempio.

**Caso** - Spa manifatturiera di Milano con 15 dipendenti a tempo indeterminato di sesso maschile ed aventi età superiore a 35 anni (senza altri rapporti di lavoro dipendente o assimilato). Nel 2014 e nel 2015 (*valori uguali per esempio*), il costo del lavoro è risultato pari a € 600.000,00 (di cui € 180.000,00 di contributi previdenziali e assistenziali e € 420.000,00 di retribuzione).

**Soluzione:**

Descrizione	2014 (in €)	2015 (in €)	Rif. operativo
Valore della produzione	1.500.000,00	1.500.000,00	A
Costo materie prime	500.000,00	500.000,00	C
Costi per servizi	250.000,00	250.000,00	D
Costo dipendenti a tempo indeterminato	600.000,00	600.000,00	
Costo della produzione	1.350.000,00	1.350.000,00	B
Deduzioni dipendenti a tempo indeterminato	292.500,00	292.500,00	E
Deduzioni dipendenti a tempo indeterminato	0,00	307.500,00	F
Valore della produzione netta	457.500,00	150.000,00	G=A-C-D-E-F
Irap (aliquota 3,90%)	17.842,50	5.850,00	

Tale agevolazione, inoltre, è stata anche estesa anche, previa autorizzazione della Commissione europea:

- ai produttori agricoli;
- alle società agricole;
- per ogni lavoratore agricolo dipendente assunto a tempo determinato, purché risulti sia un periodo lavorativo almeno 150 giornate, sia la presenza del contratto di lavoro avente una durata triennale.

Inoltre:

è stata eliminata la riduzione delle aliquote introdotta dal D.L. 66/2014, con effetto dal 2014 e, pertanto, l'aliquota ordinaria del 3,90% continua ad esplicitare gli effetti anche per l'anno 2014, tenendo presente

che sono fatti salvi i minori versamenti di acconto effettuati secondo il metodo previsionale in relazione alla norma che è stata abrogata;

è stato riconosciuto, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (dal 2015 per coloro che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare), un credito d'imposta pari al 10% dell'Irap lorda per i soggetti di tale tributo che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e, quindi, non deducono il costo del lavoro. Tale credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a partire dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.